

## REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2005

**che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno sottoscritto un memorandum d'intesa sull'esportazione di alcuni prodotti tessili e dell'abbigliamento cinesi nell'Unione europea. La Commissione ha poi adottato il regolamento (CE) n. 1084/2005 per tener conto del memorandum d'intesa.
- (2) Occorre specificare la destinazione delle merci spedite nella Comunità di cui alla nota 3 della tabella che figura alla lettera b) dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché il tasso di conversione specifico applicabile agli indumenti per bambini della categoria tessile 4.
- (3) Occorre definire le modalità del regime di perfezionamento passivo (TPP) delle merci spedite a tale scopo dalla Comunità in Cina.
- (4) Le modalità del TPP devono figurare nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (5) I limiti quantitativi fissati nel memorandum d'intesa sono stati raggiunti per diverse categorie di prodotti. Di conseguenza, una quantità considerevole di merci è bloccata nei porti comunitari creando difficoltà inaspettate per il normale andamento del commercio.
- (6) Il 5 settembre 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno concluso un ciclo di consultazioni sulle misure da adottare per ovviare ai problemi causati dalle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento cinesi che superano i quantitativi fissati

nel memorandum d'intesa. Le parti hanno deciso di aumentare i quantitativi per le categorie in questione e di introdurre determinate flessibilità.

- (7) A seguito dell'intesa raggiunta tra la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese, è necessario adeguare i limiti quantitativi applicabili nel 2005 e nel 2006 alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cina e introdurre determinate flessibilità. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (8) Considerata la situazione attuale, inoltre, è necessario prevedere quantitativi supplementari per consentire lo svincolo di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento attualmente bloccati.
- (9) Data l'urgenza, il regolamento deve entrare in vigore al più presto.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

- 1) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) la tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la tabella dell'allegato VIII è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato III del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19).